



RIMBORSO ACCISE PROVINCIALI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010-2011

Informiamo le Aziende Associate che le recenti Sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019 della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato l'incompatibilità con le direttive dell'Unione Europea delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica. La sentenza della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019, n. 27099 ha stabilito l'illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011, poi abolite dal 2012 con un decreto del 5 gennaio. L'illegittimità è scaturita da una indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo.

Ricordiamo che, fino alla fine dell'anno 2011, i consumi di energia elettrica erano sottoposti all'imposizione sia dell'accisa erariale sia dell'addizionale provinciale. Dall'anno 2012 quest'ultima è stata soppressa.

L'addizionale dell'accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. L'aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l'addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un'azienda può aver sostenuto è di circa **€ 27.000 all'anno**.

In funzione di tali nuovi orientamenti, per le società che hanno versato l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica – generalmente addebitata in fattura dal fornitore – si prospetta l'opportunità di richiedere il rimborso delle somme indebitamente versate per gli anni 2010 e 2011, tenuto conto del termine di prescrizione del diritto (10 anni dalla data di versamento).

La sentenza di fatto ha stabilito che la richiesta di risarcimento dell'accisa indebitamente versata, va inoltrata al fornitore di energia il quale potrà richiedere a sua volta il rimborso alla Agenzia delle Dogane una volta superati i 3 gradi di giudizio. In pratica l'unica via per il fornitore – che resta un soggetto passante – di avere a sua volta la certezza del risarcimento, è quella di opporsi per vie legali all'azienda e fare ricorso fino alla Cassazione, la quale deve imporre al fornitore di ridare i soldi all'azienda e consentire poi al fornitore di poter chiedere a sua volta risarcimento all'Agenzia delle Dogane.

E' in corso un'intensa campagna commerciale da parte di vari soggetti per effettuare richieste di rimborso ai vari fornitori con relativa messa in mora ed in caso di risposta negativa, l'inizio di un contenzioso legale dal risultato estremamente incerto.

Vista l'estrema complessità della questione, come Associazione stiamo facendo le opportune verifiche con legali specialisti in materia di contenziosi sull'energia elettrica al fine di identificare le azioni da intraprendere per l'attivazione di eventuali richiesta di rimborso gestite collettivamente.

La documentazione che comunque consigliamo di preparare è la seguente: copia integrale di tutte le fatture di fornitura anni 2010 – 2011 e le relative copie dei contratti di fornitura.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it